Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 5 aprile 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 5 APRILE 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Società Prodotti Speciali Edili (S.P.E.S.), in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Emilio Gallo & Fratello, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1940-XVIII. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1940-XVIII. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A. (già Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni del prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 % - 1925 sorteggiate il 15 marzo 1940-XVIII. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1940-XVIII. — **Società industriale meccanica, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1940-XVIII. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1940-XVIII. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 2223.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937, n. 1485, col quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la domanda in data 2 gennaio 1939-XVII, con la quale il presidente della Cassa predetta chiede che sia approvato un nuovo statuto;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1485.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, il *Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 1. — MANCINI

Statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « **Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali** », quale **istituto assistenziale**, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'assistenza agli impiegati e ai dirigenti di aziende agricole.

La Cassa ha sede in Roma presso la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali e svolge la sua attività su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore:

degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

degli impiegati agricoli rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali e dipendenti da imprese esercenti industrie boschive e forestali concessioni di tabacco e frantoi di olive rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del legno, dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie e dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie;

dei dirigenti di aziende agricole, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole.

I dipendenti suddetti vengono tutti compresi, nel presente statuto, sotto la denominazione comune di « Impiegati agricoli ».

In particolare la Cassa provvede nella misura e con le modalità determinate dal regolamento:

a) all'assistenza medica, chirurgica e farmaceutica; all'assistenza ospitaliera, balneo-termale e terapeutica degli impiegati e dei componenti le loro famiglie;

b) ad altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene degli impiegati agricoli o dei componenti le loro famiglie, nonchè la prevenzione e la profilassi contro le malattie;

c) a tutte le altre attività assistenziali che le derivano dal presente statuto, o le siano attribuite da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità, o da accordi delle Associazioni sindacali interessate al funzionamento della Cassa.

La Cassa provvede inoltre secondo i contratti e gli accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e mediante convenzioni con gli Enti e gli Istituti componenti, a rendere possibile la realizzazione delle forme di assicurazione sulla vita, assicurazione contro gli infortuni, accantonamento ed erogazione di indennità di anzianità degli impiegati agricoli.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo possono essere costituiti distinti gestioni nell'ambito della Cassa.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa, ai sensi dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali, gli impiegati indicati nel precedente art. 2.

La Cassa provvede agli scopi statutari mediante i contributi stabiliti, d'intesa fra le Organizzazioni sindacali interessate, in relazione alle finalità dell'Ente o ai servizi ad esso assegnati.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'impiegato, salvo rivalsa nei confronti di lui.

L'iscrizione alla Cassa e il diritto alle prestazioni hanno effetto e decorrenza nei modi e nei termini fissati dal regolamento.

TITOLO II.

Organi della Cassa.

Art. 4.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è costituito:

a) dal presidente nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, su designazione della Federazione nazionale fascista impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole o forestali;

b) dal vice-presidente nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori, su designazione della Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori;

c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

d) da quattro membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, di cui tre su designazione della Federazione nazionale fascista impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali;

e) da quattro membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di cui uno su designazione della Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori, uno su designazione della Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati, uno su designazione della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende agricole, uno su designazione della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario;

f) da un membro nominato dalla Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende agricole;

g) da un membro nominato dal Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli;

h) da un membro nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura su designazione della Federazione nazionale fascista impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali, in rappresentanza delle categorie impiegatizie dipendenti da Aziende esercenti l'industria boschiva, imprese concessionarie del tabacco e frantoi da olive;

i) da un membro nominato dalla Confederazione fascista degli industriali su designazione concorde della Federazione nazionale fascista industriali del legno e Federazione nazionale fascista industrie agricole e alimentari varie, in rappresentanza delle categorie di aziende esercenti l'industria del legno, imprese concessionarie del tabacco e di frantoi da olive;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista mutue malattie per i lavoratori agricoli.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio decorsi 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i componenti che hanno surrogato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti del Consiglio tra cui un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed uno della Confederazione fascista degli agricoltori.

Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i sindaci effettivi della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta. In caso di impedimento i sindaci effettivi delegheranno in loro vece i rispettivi supplenti.

Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di

determinare i limiti di applicazione delle assistenze mutualistiche di cui allo stesso art. 2;

b) di nominare i membri del Comitato esecutivo e dei Comitati direttivi preposti alle gestioni separate di cui al precedente art. 2, ultimo comma;

c) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Cassa: in tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni in sede tutoria;

d) di deliberare sulla istituzione e il funzionamento delle gestioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2;

e) di deliberare la stipulazione delle convenzioni, previste dal penultimo comma dell'art. 2;

f) di approvare il regolamento della Cassa e sue modificazioni;

g) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

h) di deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione ministeriale;

i) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dal Comitato esecutivo;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Per l'esame di particolari questioni, escluse in ogni caso, determinazioni di ordine amministrativo e finanziario, il Presidente della Cassa potrà convocare, in apposita Commissione, i rappresentanti del Consiglio direttivo delle categorie dei datori di lavoro, dei dirigenti e degli impiegati interessate.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente della Cassa, dal vice-presidente, dal rappresentante del Ministero delle corporazioni, membri di diritto;

b) da un componente il Consiglio direttivo, scelto dal Consiglio stesso, fra i membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da un componente il Consiglio direttivo scelto dal Consiglio stesso tra i membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

d) dal membro del Consiglio direttivo nominato dalla Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende;

e) dai componenti il Consiglio direttivo di cui alle lettere g), h), i), del precedente art. 5.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni, e in caso di urgenza a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo, sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i sindaci effettivi, che debbono pertanto essere informati di ogni convocazione. In caso di impedimento, i sindaci effettivi potranno delegare in loro vece i rispettivi supplenti.

Art. 10.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di nominare il direttore della Cassa e deliberare le norme di assunzione, il trattamento e il licenziamento del personale;

c) di predisporre il regolamento della Cassa e sue eventuali modificazioni;

d) di deliberare sui ricorsi interessanti contemporaneamente due o più gestioni fra quelle previste all'art. 2, ultimo comma;

e) di esaminare ogni proposta in ordine alle finalità della Cassa da sottoporre al Consiglio direttivo;

f) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 11.

Il presidente della Cassa dura in carica tre anni e può essere confermato. Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa, del cui andamento e della cui amministrazione è responsabile; è di diritto il presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Le nomine del presidente e del vice-presidente debbono essere approvate a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 12.

Le deliberazioni circa la istituzione delle gestioni separate ed i relativi regolamenti dopo l'approvazione del Consiglio direttivo saranno sottoposte alla ratifica del Ministero delle corporazioni.

Per ognuna delle gestioni separate, potrà essere costituito un Comitato direttivo presieduto dal presidente della Cassa, e di cui faranno parte il vice-presidente, il rappresentante del Ministero delle corporazioni e da due a quattro membri in rappresentanza paritetica delle associazioni sindacali interessate, da nominarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 13.

Il Comitato direttivo proposto a ciascuna gestione separata, oltre ai compiti ad esso specificatamente attribuiti dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo della Cassa, spetta nell'ambito delle gestione stessa:

a) di predisporre le norme di attuazione della gestione e delle convenzioni previste dall'art. 2;

b) di deliberare le direttive per l'applicazione delle norme regolamentari sulle prestazioni della Cassa;

c) di deliberare in prima istanza sui ricorsi attinenti le singole gestioni.

Art. 14.

Il direttore della Cassa cura l'esecuzione delle deliberazioni e disposizioni dei vari organi della Cassa e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale.

TITOLO III.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi;

b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi della Cassa;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, proventi straordinari e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 17.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate con il regolamento e in relazione all'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Il Consiglio direttivo nell'approvare il conto consuntivo delibera anche il riparto degli avanzi di gestione annuale a seconda della loro provenienza riferita alla categoria degli impiegati o dei dirigenti di aziende agricole.

Art. 18.

Il Collegio sindacale è costituito:

a) da un sindaco effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni;

b) da un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

d) da un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

e) da un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità, la cassa e la consistenza patrimoniale, di esaminare e controllare il conto consuntivo dell'esercizio e di accompagnarlo con una loro relazione al Consiglio direttivo.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo e dei Comitati direttivi preposti alle gestioni separate. In caso di assenza od impedimento possono farsi sostituire dai rispettivi supplenti.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dal predetto decreto-legge.

Art. 20.

I datori di lavoro titolari di aziende alle quali sono addetti gli impiegati di cui all'art. 2 del presente statuto sono tenuti a fornire, a richiesta della Cassa, gli elementi necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento. Essi sono altresì tenuti ad esibire alla Cassa, per le opportune verifiche, gli atti e i documenti necessari ai fini di cui sopra.

In caso di omessa o inesatta denuncia i datori di lavoro sono responsabili delle conseguenze derivanti dalla omissione o dalla inesattezza degli elementi forniti secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli eventuali ricorsi in ordine all'applicazione dei contributi di cui all'art. 3 potranno essere presentati dagli interessati secondo le norme di legge o di regolamento o, in mancanza, secondo le determinazioni del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il provvedimento relativo che sarà emanato in base alle vigenti disposizioni, stabilirà le norme per la liquidazione.

Art. 22.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai contratti collettivi vigenti e ai principi del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2224.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, in Cuneo.

N. 2224. R. decreto 14 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, in Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII.

Rettifica al R. decreto 28 settembre 1939-XVII relativo alla inscrizione temporanea, nel quadro del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 126, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 28 settembre 1939-XVII, relativo alla iscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausilario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, alle parole « Motopeschereccio *Anfitrite* di stazza lorda tonn. 22,13, inscritto all'Ufficio circondariale marittimo di Crotone » sono sosti-

tutte le altre: « Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 22,13, inscritto al Compartimento marittimo di Taranto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940-XVIII
Registro n. 4 Marina, foglio n. 248. — COLONNA

(1301)

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della motonave « Adriatico ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1939-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 436, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della motonave *Adriatico* requista per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Adriatico* inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 16 del 5 novembre 1939-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940-XVIII
Registro n. 4 Marina foglio n. 246. — COLONNA

(1303)

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 495, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato della motonave *Scilla* (categoria posamine) e dei rimorchiatori *Malamocco* e *Chioggia* (categoria dragamine);

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi, inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse:

Motonave *Scilla*, categoria posamine, dalle ore 15 del 16 settembre 1939-XVII;

Rimorchiatore *Malamocco*, categoria dragamine, dalle ore 8 del 13 novembre 1939-XVIII;

Rimorchiatore *Chioggia*, categoria dragamine, dalle ore 15 del 2 ottobre 1939-XVII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940-XVIII
Registro n. 4 Marina, foglio n. 247. — COLONNA

(1302)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Oreglia Cesare è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Vista la designazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per la nomina del fascista Balducci Gaetano a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Oreglia Cesare, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Balducci Gaetano è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in sostituzione del fascista Oreglia Cesare, deceduto.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1339)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 marzo 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;
Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII che costituisce il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII con il quale il consigliere aggregato Oreglia Cesare è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione previdenza) quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
Visto il proprio decreto 6 marzo 1940-XVIII con il quale il fascista Balducci Gaetano è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in sostituzione del fascista Oreglia Cesare, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Balducci Gaetano, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (Sezione previdenza) quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in sostituzione del fascista Oreglia Cesare, deceduto.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1338)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1940-XVIII.
Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Tiberio Francesco è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1939-XVIII con il quale il fascista Aristei Giuseppe è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aristei Giuseppe, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Tiberio Francesco.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1340)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 marzo 1940-XVIII.
Modificazioni e aggiunte apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 10 agosto 1937-XV;
Veduti il regolamento per il personale del predetto Istituto, approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1938-XVI, e le successive modificazioni;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 11 dicembre 1939-XVIII e 19 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvato l'unito testo delle modificazioni e aggiunte apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1337)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 marzo 1940-XVIII.
Autorizzazione al Credito Agrario Bresciano, con sede in Brescia, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile

1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda del Credito Agrario Bresciano, società anonima con sede in Brescia, per essere autorizzato ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Al Credito Agrario Bresciano, società anonima con sede in Brescia, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1319)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939-XVII, con il quale furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Banca;

Considerato che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha designato quale suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione anzidetto il gr. uff. dott. prof. Liutprando Filippi, in sostituzione del gr. uff. dott. prof. Barone Giovanni Nicotra, il quale ha cessato dalla carica, ricoperta presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di direttore generale per i Consorzi e per la tutela del prodotto;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Il gr. uff. dott. prof. Liutprando Filippi è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, quale rappresentante del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in sostituzione del gr. uff. prof. dott. Barone Giovanni Nicotra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1320)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1940-XVIII.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri, in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e conte comm. dott. Alfredo Salimei sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per l'esercizio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1322)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1940-XVIII.

Nomina di due consiglieri di amministrazione, di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli articoli 21 e 34 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con provvedimento del Ministro per le finanze in data 29 aprile 1926-IV, n. 2214, e modificato con propri decreti del 19 maggio 1937-XV e 3 febbraio 1940-XVIII;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

I signori cav. di gr. cr. Domenico Bartolini, Senatore del Regno, e cav. di gr. cr. dott. Paolo Grassi sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1940-43.

I signori gr. uff. rag. Luigi Castagnone, gr. uff. dott. Pietro d'Angelo, comm. dott. barone Salvatore Tucci sono

nominati sindaci effettivi ed i signori comm. dott. Gaetano Novelli e comm. rag. Gino Caturelli sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto anzidetto per il medesimo periodo di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.

Disposizioni transitorie per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dei già corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito in legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, con modifiche, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto 22 settembre 1939-XVII, n. 2054, che ha istituito presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana una Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato per l'agricoltura coloniale e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di dare norme per gli esami per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale, da parte dei licenziati dei già corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

I licenziati dei corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze fino a tutto l'anno scolastico 1936-37-XV, sono ammessi in qualità di privatisti, agli esami di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito agrario coloniale con dispensa dalle seguenti prove: fitografia e patologia delle piante coloniali; zoologia speciale agraria coloniale; tecnologia dei prodotti coloniali; igiene coloniale e pronto soccorso; lingua straniera.

I candidati sosterranno gli esami predetti davanti da Commissione degli esami di abilitazione di perito agrario coloniale nominata per il corso biennale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore costituita presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Ai licenziati dai corsi predetti, i quali, dopo aver conseguito il diploma, abbiano trascorso un periodo di almeno un quinquennio, con interruzione o senza, nell'esercizio dell'agricoltura in paesi tropicali o subtropicali italiani od esteri, come direttori, agenti o sotto agenti di aziende rurali, tecnici, esperti presso Servizi agrari o meteorologici od Enti agrari coloniali oppure abbiano nel periodo medesimo atteso alla conduzione, per proprio conto, di aziende rurali coloniali e che offrano documentazione di prove di capacità professionali date durante la loro carriera, il diploma di perito agrario potrà essere conferito in seguito ad uno speciale esame che consisterà in prove pratiche e in discussioni tecniche sull'indirizzo professionale seguito dal candidato nell'opera spiegata e risultante dai documenti esibiti.

I candidati dovranno presentare domanda, regolarmente documentata, alla Direzione del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana.

L'ammissione all'esame è subordinata al giudizio favorevole, pronunziato, sulla base dei titoli presentati, dai candidati, da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana.

La Commissione è costituita da un professore di facoltà agraria che la presiede, dal direttore o da un professore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori e da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

La stessa Commissione, espresso il giudizio sui titoli, si costituisce, se questo sia favorevole, in Commissione di esami e volta per volta stabilisce le prove pratiche a cui sottoporre il candidato e l'argomento delle discussioni tecniche a cui questi deve partecipare assegnando infine, con riferimento anche ai titoli, un voto complessivo in centesimi.

Il candidato deve riportare una votazione non inferiore a sessanta centesimi di voti per ottenere il diploma di perito agrario coloniale.

Art. 3.

Qualora il licenziato di cui all'art. 1 comprovi l'esercizio decennale della professione in paesi tropicali e sub-tropicali esplicata con notevole capacità tecnica, la Commissione esaminatrice indicata nell'art. 2, può esonerare il candidato dalle prove pratiche ed anche dalle discussioni tecniche di cui al comma primo dello stesso art. 2. In tale caso l'assegnazione del voto, in base ai titoli presentati, viene espressa parimenti in centesimi.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione espresso a norma degli articoli 2 e 3 sia sui titoli che sulle prove di esame, è inappellabile.

Art. 5.

La facoltà di cui agli articoli 2 e 3 è accordata fino a tutto l'anno scolastico 1940-41-XVIII-XIX.

Art. 6.

Nei casi degli articoli 1, 2, 3, i candidati sono tenuti a versare al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana e all'Erario, rispettivamente la tassa fissata per gli esami di abilitazione di perito agrario e la tassa di diploma.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1940-XVIII.

Istituzione di una Commissione interministeriale per il Punto franco di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 che istituisce il Punto franco di Genova;

Ritenuta la necessità di mantenere, nella pratica attuazione del Punto franco, una stretta collaborazione tra le Amministrazioni e gli Enti che vi sono interessati anche al fine che sia tempestivamente provveduto a quanto occorre perchè esso possa regolarmente funzionare appena allestito;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita in Genova una Commissione con l'incarico di studiare e formulare proposte sulle direttive tracciate dal R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, in merito:

a) alla recintazione delle aree istituite a Punto franco, alla costruzione degli edifici occorrenti per i servizi e alla determinazione dei varchi;

b) alla utilizzazione delle aree per impianti industriali e commerciali;

c) all'ordinamento del Punto franco, alla organizzazione ed al coordinamento dei diversi servizi ferroviari, portuali, doganali, sanitari, fitopatologici, ecc.;

d) alla compilazione del regolamento di esercizio del Punto franco previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, e del regolamento doganale del Punto franco previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è presieduta dal Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, in qualità di rappresentante del Governo, e ne sono membri:

a) quale delegato del Ministero delle finanze: l'ispettore generale del Ministero delle finanze, capo della Circoscrizione doganale di Genova;

b) quale delegato del Ministero dell'agricoltura e foreste: il capo del Regio ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova;

c) quale delegato del Ministero dei lavori pubblici: l'ispettore superiore compartimentale del Real Corpo del Genio civile di Genova, e in sua vece l'ingegnere capo del Real Corpo del Genio civile di Genova;

d) quale delegato del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile): il direttore marittimo di Genova;

e) quale delegato del Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato): il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;

f) quale delegato del Ministero delle corporazioni: il direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni di Genova;

g) quale delegato del Ministero per gli scambi e per le valute: un funzionario dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

h) quali delegati del Consorzio autonomo del porto di Genova: due membri da designarsi dal presidente del Consorzio;

i) in rappresentanza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova: i presidenti delle Sezioni industriale, commerciale e marittima del Consiglio stesso.

Un funzionario del Consorzio autonomo del porto di Genova avrà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

E' in facoltà del presidente del Consorzio di delegare la presidenza della Commissione al direttore marittimo di Genova, vice presidente del Consorzio e membro della Commissione stessa.

In casi particolari, per la trattazione di specifici problemi, è in facoltà del presidente della Commissione di invitare a far parte della stessa funzionari di speciali servizi tecnici od economici delle Amministrazioni già in essa rappresentate, a ciò designati volta per volta dalla Amministrazione competente.

E' in facoltà della Commissione di costituirsi in sottocommissioni o Comitati per lo studio di determinati problemi e di chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto a voto, persone particolarmente competenti nelle questioni da essa trattate.

Le Sottocommissioni o i Comitati riferiscono alla Commissione alla quale soltanto spetta di deliberare.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione hanno carattere consultivo.

I pareri della Commissione sulle questioni da essa trattate saranno espressi sotto forma di concrete proposte, le quali, a meno che i relativi provvedimenti non rientrino nella competenza degli organi locali rappresentati nella Commissione stessa, saranno comunicate ai Ministeri interessati e competenti a provvedere.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In ogni caso non sono valide le deliberazioni prese in materia di specifica competenza degli assenti.

Art. 6.

Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà ai competenti Ministeri lo schema dei regolamenti che saranno stati elaborati.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(1331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 23 marzo 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Patella Giuseppe, residente nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 aprile 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI.

(1326)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Media dei cambi e dei titoli

del 2 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	70,42
Francia (Franco)	39,90
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,3865
Canadà (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	72,22
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,657
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) dal 30-3-1940	184,33
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,575
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	48,975
Id. 5 % (1935)	91,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,35
Id. Id. 5 % (1936)	92,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,175
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 75

del 3 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	70.79
Francia (Franco)	40,15
Svizzera (Franco)	444,20
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,3835
Canadà (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	72,60
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,662
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio Clearing) dal 30-3-1940	184,33
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,45
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	48,975
Id. 5 % (1935)	91,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,125
Id. Id. 5 % (1936)	92,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,875
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 136.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 - Data: 28 settembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Trieste - Intestazione: Gomezel Antonia di Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44662 - Data: 22 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino - Intestazione: Cauda Carlo-Luigi fu Valerio - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 515 - Data: 26 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Caltanissetta - Intestazione: Sinatra Calogero fu Antonino - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 - Data: 19 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Caltanissetta - Intestazione: Maira Cataldo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2156 - Data: 17 luglio 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Bari - Intestazione: Chiaia Vincenzo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22788 - Data: 18 novembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Roma Intestazione: Caramanica Ascanio fu Carlo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 504.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 2117, 2118 Data: 10 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria, Avellino - Intestazione: Pugliese Gennaro fu Michele - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100 e L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3346 - Data: 21 dicembre 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Como - Intestazione: Bernasconi Lucia fu Maurizio Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10333 - Data: 21 luglio 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Lucca - Intestazione: Galli Mario fu Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Data: 24 agosto 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Terni Intestazione: Manni Angela fu Giosafat - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 257 - Data: 21 settembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Palermo - Intestazione: Sciarratta Amelia - Titoli del debito pubblico: 4 certificati Red. 3,50, capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 Data: 10 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Vercelli - Intestazione: Bider Augusto fu Ignazio Titoli del debito pubblico: 8 cartelle Red. 3,50, capitale L. 37.300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

(1039) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

118° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 256, con il quale alla S.A. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, è concessa, per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Besso Migliavacca Corbellara », in territorio dei comuni di Casale e S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 216, con il quale ai signori Rollino Enrico e Oreste, domiciliati in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Chiappo Tirante » in territorio di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 215, con il quale ai signori Rollino Giuseppe e Oreste, domiciliati in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Chiappo Valdorata » in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 214, con il quale al sig. Rollino Giuseppe, domiciliato in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Chiappo Cairo » in territorio di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 217, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Baruscjutta », sita in territorio del comune di Domusnovas provincia di Cagliari, di cui è titolare la S. A. Rame Italiano, in virtù del decreto Ministeriale 29 aprile 1938, è estesa ai minerali di rame.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 218, con il quale al sig. Giuseppe Carta, domiciliato in Cagliari, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per refrattari aventi fusibilità superiore ai 1630° siti in località denominata « S'Arramanargiu » in territorio del comune di Meana Sardo, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 233, con il quale alla Soc. An. Terme di Boario, con sede in Brescia, è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare le acque minerali della sorgente denominata « Fonte Sacco Boario » sita in territorio del comune di Darfo, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 234, con il quale le quote di cointeressenza spettanti ai signori Angelo e Ugo Giammusso fu Giuseppe, Adelaide Giammusso in D'Alessio Rocco, Giovanna Giammusso in Villa, Laura Giammusso in Grande, Clelia Giammusso in Cattania e Maria Sterlini ved Giammusso, per complessivi 4 ottavi, sulla miniera di zolfo e salgemma denominata « Giona », sita in territorio del comune di Milena provincia di Caltanissetta, sono trasferite ed intestate al dott. Luigi Nalbone, domiciliato in Racalmuto.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 258, con il quale alla Soc. An. Cementi di Pontremoli, con sede in Bologna, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cargalla » in territorio del comune di Pontremoli, provincia di Apuania.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 259, con il quale la concessione perpetua della miniera di lignite denominata « Branca Galvana », sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia, è trasferita e intestata alla Terni, Società per l'Industria e l'Elettricità, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 268, con il quale alla Società A.C.D.A.L. Antiche Cave Delmastro a Lozzolo, con sede in Gattinara, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e silicati idrati di alluminio utilizzabili per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger (1630°) siti in località denominata « Virauda Cava Grande » in territorio dei comuni di Roasio e Lozzolo, prov. di Vercelli.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 232, con il quale ai signori ing. Carlo Manca di Villahermosa ed Ugo Fadda, domiciliati in Cagliari, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per refrattari con fusibilità superiore ai 1630° siti in località denominata « Funtanamajori IV » in territorio del comune di Murallao, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 211, con il quale la concessione delle sorgenti di anidride carbonica site nella località denominata « Tenuta Acquacetosa » in territorio di Roma, accordata alla Società Italiana Sorgenti Carboniche con i decreti Ministeriali 28 novembre 1934 e 17 maggio 1935, è estesa all'acqua minerale carbonica.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 212, con il quale alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale con sede in Genova, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cascina Galvagno » in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 260, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Testora », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata per la durata di anni trenta col decreto Ministeriale 10 settembre 1935 al sig. Secondo Provera, è ampliata da ha. 12,8607 ad ha. 17,35. La concessione così ampliata sarà denominata « Cascina Bileri ».

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 262, con il quale alla Società An. Bagni di Bormio con sede in Bormio-Bagni, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti termali « Bagni di Bormio », in territorio del comune di Valdidentro provincia di Sondrio.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 276, con il quale alla Società del Gres ing. Sala & C. con sede in Milano, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terraglia forte e per refrattari aventi fusibilità superiore ai 1630° siti in località denominata « Tabelliana » in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 293, con il quale la concessione della miniera di caolino e silicati idrati di alluminio denominata « Riserva Cinquare e Martelleto » in territorio dei comuni di Cerveteri e Tolfa, provincia di Roma, accordata per la durata di anni trenta, alla S.A. Romana Cave & Miniere, col decreto Ministeriale 10 luglio 1939, è trasferita ed intestata alla Società nazionale del Caolino, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 292, con il quale la concessione della miniera di caolino e silicati idrati di alluminio denominata « Fosso di Eri » in territorio del comune di Tolfa, provincia di Roma, accordata per la durata di anni trenta alla S.A. Romana cave e miniere, con il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, è trasferita ed intestata alla Società nazionale del Caolino, con sede in Milano.

(1306)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del latte e dei derivati.

Con disposizione P. 668 del 17 marzo corrente anno, vengono stabiliti come appresso i nuovi prezzi massimi, che debbono essere osservati nelle contrattazioni del latte, del burro e dei formaggi per la campagna casearia 1940-1941.

Con circolare P. 728 i nuovi prezzi debbono avere decorrenza immediata.

A seguito delle decisioni adottate dal Comitato corporativo centrale vengono stabiliti come appresso i nuovi prezzi *massimi*, che debbono essere osservati nelle contrattazioni del latte, del burro e dei formaggi per la campagna casearia 1940-1941.

PREZZI DEL LATTE

Latte industriale. — I prezzi del latte industriale, sulla base delle rese stabilite con Foglio di disposizioni n. 742, vengono aumentati di L. 20 a quintale per prodotto reso alla stalla e passano precisamente dalle quotazioni stabilite con circolare n. 506 alle seguenti:

		da L.	a L.
per lavorazione	grana tipico	84 —	104 —
» »	» non tipico	81 —	101 —
» »	gorgonzola e similari	83,50	103,50
» »	emmenthal-sbrinz	78,50	98,50
» »	provolone grasso	80 —	100 —
» »	provolone semigrasso	78 —	98 —
» »	bel paese e prodotti similari	82 —	102 —
» »	stracchino e similari	82 —	102 —
» »	burro di centrifuga	77,50	98 —

Tali prezzi si intendono come *massimi*, comprensivi di ogni eventuale maggiorazione per speciali rese, in modo che, quale che sia il genere della contrattazione, a prezzo fisso o a riferimento o in parte a prezzo fisso e in parte a riferimento non dovranno essere ammessi prezzi superiori a quelli indicati innanzi per le singole lavorazioni.

Nelle zone nelle quali il latte è impiegato in varie lavorazioni sarà considerato come limite massimo non superabile la media ponderale dei prezzi relativi alle diverse lavorazioni effettuate nelle zone stesse.

I Consigli provinciali delle corporazioni continueranno ad accertare mensilmente il prezzo *effettivo* del latte sulla base della media ponderale dei prezzi risultanti in ciascuna zona dai contratti a prezzo fisso, da quelli a riferimento e dai contratti misti.

Il prezzo così accertato dovrà valere per la liquidazione dei contratti, nei quali le parti hanno fatto riferimento al prezzo ufficiale dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Rimangono ferme, per la liquidazione del prezzo del latte industriale destinato alla fabbricazione del formaggio grana, le norme della circolare P. 506.

Latte alimentare. — I Consigli provinciali delle corporazioni, in base ai nuovi prezzi che risulteranno per il latte industriale, previo accertamento delle effettive quotazioni del medesimo, stabiliranno il prezzo del latte alimentare, tenendo conto della maggiorazione accordata con Foglio di disposizioni n. 792, che ha precisato che il prezzo del latte alimentare alla produzione debba essere uguale a quello del latte industriale della zona o provincia, maggiorato di L. 10-15, come massimo, per ettolitro.

BURRO

Di affioramento - L. 17,50 per kg. reso franco casone;
Di centrifuga - L. 19 per kg. reso franco caseificio.

Detti prezzi sono comprensivi della incidenza della imposta sull'entrata gravante sul latte industriale.

Per le vendite al dettagliante e per prodotto reso franco stazione partenza, imballaggio compreso, resta inalterata la maggiorazione di L. 1,75 per kg. e deve calcolarsi inoltre la maggiorazione corrispondente alla imposta sulla entrata gravante sulle effettive fasi di scambio del prodotto.

Non sono ammesse maggiorazioni per il burro da tavola detto di marca pregiata, ed è solo consentita la vendita di burro in scatole di latta a peso lordo, cioè tara per merce.

FORMAGGI

Grana zona tipica - *Produzione* 1939 per vendite di partite intere rese franco caseificio L. 11,60 al kg.

Per le vendite al dettagliante di merce per consegna a fine stagione al detto prezzo sarà aggiunto il compenso di stagionatura in ragione di L. 0,15 per mese, a partire dal prossimo aprile fino al mese di consegna più le maggiorazioni corrispondenti all'imposta sull'entrata gravante sul passaggio della merce dal produttore allo stagionatore e da questo al dettagliante.

Produzione 1938 per vendite di partite intere franco magazzino stagionatura L. 12,90 per kg.; per vendite di forme scelte dal grossista speditore al dettagliante franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 14,75 al kg.

Produzione 1937 per vendite di partite intere franco magazzino di stagionatura L. 14,15 al kg., e per vendite di forme scelte dal grossista speditore al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 16,05 per kg.

Ai prezzi suddetti saranno aggiunte la maggiorazione di L. 0,15 per kg. per ogni mese di stagionatura a partire dal 1° aprile, più le maggiorazioni corrispondenti alla applicazione dell'imposta sull'entrata per il passaggio della merce dal produttore allo stagionatore-grossista e da questo al dettagliante.

Grana zona non tipica - Per le produzioni di formaggio grana delle zone non tipiche i prezzi saranno inferiori di L. 0,50 per kg. rispetto ai prezzi del prodotto tipico.

Gorgonzola (*base Novara*) *e similari* - Per vendite di merce fresca, nuda, franco caseificio, L. 7,65 per kg.; per vendita di merce sceltissima, stagionata dal grossista speditore al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 10,70.

Per il prodotto di altre provincie i prezzi vanno ridotti di L. 0,10 per kg

Emmenthal-Sbrinz - Per vendite di merce fresca, nuda, franco caseificio, L. 11,15 per kg.; per vendite di merce scelta, stagionata, dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso L. 13,15.

Il detto prezzo è maggiorato di L. 0,60 al kg. per qualità marchiate e stagionate per oltre sei mesi.

Provolone grasso - Per vendita di merce fresca, nuda, franco caseificio, L. 10,50 per kg.; per vendite di merce stagionata dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 12,10.

Per il prodotto stagionato per oltre 6 mesi tale prezzo è maggiorato di L. 0,60 per kg.

Provolone semigrasso - Per vendite di merce fresca, nuda, franco caseificio, L. 10,05 per kg.; per vendite di merce stagionata dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso L. 11,05 per kg.

Bel paese e similari - Per vendite di merce fresca, nuda, franco caseificio, L. 9,20 per kg. e per vendite al dettagliante franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 11,25 per kg.

Stracchino e similari Per vendite di merce nuda franco caseificio L. 8,05 per kg.; per vendita al dettagliante franco stazione partenza, imballaggio compreso, L. 9,85 per kg.

I prezzi sopra specificati sono comprensivi solo della imposta sulla entrata gravante sul latte, per modo che essi vanno maggiorati in corrispondenza della incidenza che sulle successive fasi di scambio ha l'applicazione della imposta medesima.

I prezzi come sopra indicati, sia per il latte che per i prodotti derivati, si *intendono massimi*, per modo che i Consigli provinciali delle corporazioni, nel procedere alla determinazione dei prezzi delle vendite al dettaglio, prenderanno per base le quotazioni che effettivamente si realizzano sul mercato, quali risultano dai rigorosi accertamenti che essi vorranno periodicamente effettuare.

(1341)

Prezzi carte e cartoni - Nuova classificazione.

Con circolare P. 665 del 17 marzo corrente anno, per meglio disciplinare i prezzi della carta e dei cartoni, è stata disposta una nuova classificazione dei tipi di carta e di cartoni, autorizzando contemporaneamente le cartiere ad apportare le seguenti maggiorazioni massime rispetto ai prezzi praticati nell'ultimo trimestre 1937 per le categorie qui appresso indicate.

	Aumenti massimi autorizzati Lire per quintale
CARTE.	
Carta da stampa satinata:	
comune	37
media	50
fina	60
finissima (esclusa extra)	—
Carta da scrivere:	
comune	43
media	54
fina	65
finissima (esclusa extra)	—
Carta per registri:	
comune	50
media	62
fina	75
finissima (esclusa extra)	—
Carta da lettere:	
comune	56
media	62
fina	70
finissima (esclusa extra)	—
Carta patinata:	
media	70
fina (esclusa extra)	90
Carta per affissi:	
comune (solo bianca, da 55 gr. il mq.)	40
media	51
fina	66
finissima (esclusa extra)	—
Carta per super affissi	—
Copertine, tipo:	
Comune (solo tinte greggie naturali)	50
medio	60
fino	67
finissimo (escluso extra)	—
Carta pelle aglio:	
comune (tinta biancastra, da 50 gr. il mq.)	51
media (tinte tenui)	61
fina (tinte tenui)	69
finissima	—
Carta pergamina:	
comune (tinta biancastra	69
fina	78
finissima (esclusa extra)	—
argentea (finissima-esclusa extra)	—
colorata, media (tinte tenui)	76
colorata, fina (mezze tinte)	87
colorata finissima (esclusa extra)	—
Carta velina monolucida:	
comune	60
media	72
fina	75
finissima (esclusa extra)	—
Carta velina per agrumi	81
Cartoncino manilla:	
medio	56
fino	63
finissimo (escluso extra)	—
Carta da involgere:	
ordinaria	34
comune	42
media	54
fina (tenace)	65
finissima (tenacissima-esclusa extra)	—
Carta bianca da caffè:	
comune	30
media	36
fina	42
Carta grigietta sottile:	
comune	42
media	45
Carta paglia del peso:	
di gr. 100 il mq.	18
inferiore a gr. 100 al mq.	20
CARTONI.	
Cartone grigio:	
ordinario	18
medio	23
fino	27
finissimo (escluso extra)	—
Cartone vegetale:	
bianco (per vagone, franco destino Milano)	22
cuoio (per vagone, franco destino Milano)	23
Cartone duplex:	
ordinario, con copertina bianca	38
ordinario, con copertina colorata	42
fino con copertina bianca	56
fino con copertina colorota.	60
Cartone triplex:	
ordinario, con copertina bianca	41
ordinario, con copertina colorata	45
fino con copertina bianca	58
fino con copertina colorata	63

I prezzi s'intendono per vendita all'ingrosso, in formati correnti e rotoli, per merce franco cartiera, escluso imballo.

Nelle vendite effettuate dai depositi delle cartiere e dai commercianti si autorizza l'applicazione di una maggiorazione eguale, in senso assoluto, a quella autorizzata per i produttori.

Le carte da stampa, da scrivere, per registri, da lettere, e patinate si intendono in tinta bianca, ad un solo getto e del peso da 55 a 150 gr. il mq. Per le carte di peso superiore (o inferiore) saranno applicate le maggiorazioni d'uso.

Le colorazioni, sia delle carte che dei cartoni, quando non siano già previste dalla classificazione, sono da considerare a parte.

I prezzi dei cartoni vegetali s'intendono franco destino Milano. Per le altre destinazioni dovrà essere calcolata l'incidenza delle spese di trasporto.

Per i prodotti cartotecnici potranno applicarsi variazioni di prezzo proporzionali, in relazione ai tipi di carta e di cartone impiegati.

(1342)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso il Reale Educandato « Agli Angeli » di Verona

Art. 1.

Presso il Reale Educandato femminile « Agli Angeli » di Verona è indetto il concorso per titoli ed esame al posto di segretario (gruppo *B*, grado 11°). Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto è richiesta età non inferiore a 18 anni, e non superiore a 30, compiuti alla data del presente bando. Tale limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o durante la campagna in A.O.I. o di Spagna, ed a 39 per i decorati al valor militare e per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Sono ammessi, oltre il limite massimo anzidetto, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni. Per fruire di tale beneficio gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. Tali aumenti si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere o copia autentica, o diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 4.

Il concorso è per titoli ed esame. L'esame consiste in una prova scritta su elementi di cultura generale e in una prova orale comprendente nozioni elementari sull'ordinamento pratico degli uffici amministrativi e sull'ordinamento scolastico.

Il concorso di cui al presente bando è giudicato da una Commissione formata dal presidente del Consiglio di amministrazione del Reale Educandato che la presiede, dalla direttrice e di un insegnante medio dell'Istituto, scelto dal presidente. La prova scritta del concorso anzidetto avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4 dovranno pervenire al presidente del Reale Educandato femminile di Verona entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita (la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato dal podestà come capo del Comune). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino di naturalità, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di un decreto Reale;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con l'indicazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità dev'essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con la indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale dev'essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare munito ove occorra della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione al concorso, in originale o in copia autentica;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio (legalizzato dal prefetto);

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati per la partecipazione al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli delle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate. Per la valutazione delle benemerenze belliche o patriottiche i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando non è consentito il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o altri Enti.

Art. 6.

La nomina al posto messo a concorso col presente bando viene conferita nell'ordine di graduatoria formata dalla Commissione in base ai punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale; a tal fine, a cura del presidente del Reale Educandato, saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale tutti gli atti del concorso nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 7.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in ruolo dopo aver prestato il prescritto periodo di prova non inferiore a mesi sei. Sarà dispensato da tale periodo di prova qualora, all'atto della nomina, abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente bando e che non sia prescritto o richiamato dai precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312.

Verona, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
LUIGI VOGHERA

(1309)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 30 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il Regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1492, recante provvedimenti a favore dei coniugati;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII con il quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo B);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 30 posti di volontario, negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	Totale
1	Roberti Ettore	8,083	9	17,083
2	De Rosa Stanislao	8,333	8,500	16,833
3	Dello Russo Mario	7,250	9	16,250
4	Borgia Vito	8,666	7,500	16,166
5	Catacchio Ubaldo	8,583	7,500	16,083
6	Mattei Paolino	7,916	8	15,916
7	Nazzaro Almerino	8	7,500	15,500
8	Occhipinti Giuseppe	7,416	8	15,416
9	Cannarsa Gennaro	7,583	7,800	15,383
10	Catuogno Lorenzo	7,833	7,500	15,333
11	Sisca Antonio	7,250	8	15,250
12	Fiore Filippo	7,250	7,900	15,150
13	Mele Luigi	8	7,100	15,100
14	Magno Emidio	7,500	7,500	15
15	Vitali Pio	7,333	7,500	14,833
16	Lopez Salvatore	7,166	7,500	14,666
17	Notaro Pasquale	7	7,650	14,650
18	Scarola Manlio	8	6,500	14,500
19	Fontana Giuseppe	7	7,400	14,400
20	Canestrelli Gaetano	7,500	6,750	14,250
21	Consoli Giovanni	8,166	6	14,166
22	Floris Giovanni	7,666	6,400	14,066
23	Bettini Terzo	7,916	6	13,916
24	Achille Giuseppe	7,416	6,400	13,816
25	Pisano Egidio	7,750	6	13,750
26	Ottaviano Paolo	7,333	6	13,333
27	Marini Cesare	7,166	6,100	13,266
28	Barbato Beniamino	7,166	6	13,166
29	Marranghello Giuseppe	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori nel concorso, suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	Totale
1	Roberti Ettore	8,083	9	17,083
2	De Rosa Stanislao	8,333	8,500	16,833
3	Dello Russo Mario	7,250	9	16,250
4	Borgia Vito	8,666	7,500	16,166
5	Catacchio Ubaldo	8,583	7,500	16,083
6	Mattei Paolino	7,916	8	15,916
7	Nazzaro Almerino	8	7,500	15,500
8	Occhipinti Giuseppe	7,416	8	15,416
9	Cannarsa Gennaro	7,583	7,800	15,383
10	Catuogno Lorenzo	7,833	7,500	15,333
11	Sisca Antonio	7,250	8	15,250
12	Fiore Filippo	7,250	7,900	15,150
13	Mele Luigi	8	7,100	15,100
14	Magno Emidio	7,500	7,500	15
15	Vitali Pio	7,333	7,500	14,833
16	Lopez Salvatore	7,166	7,500	14,666
17	Notaro Pasquale	7	7,650	14,650
18	Scarola Manlio	8	6,500	14,500
19	Fontana Giuseppe	7	7,400	14,400
20	Canestrelli Gaetano	7,500	6,750	14,250
21	Consoli Giovanni	8,166	6	14,166
22	Floris Giovanni	7,666	6,400	14,066
23	Bettini Terzo	7,916	6	13,916
24	Achille Giuseppe	7,416	6,400	13,816
25	Pisano Egidio	7,750	6	13,750
26	Ottaviano Paolo	7,333	6	13,333
27	Marini Cesare	7,166	6,100	13,266
28	Barbato Beniamino	7,166	6	13,166
29	Marranghello Giuseppe	7	6	13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1330)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.